

TI_GERICHTE 38.2022.61 vom 14. März 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-03-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2022.61_d20220314

FR: TI_GERICHTE 38.2022.61 du 14 mars 2022

IT: TI_GERICHTE 38.2022.61 del 14 marzo 2022

Regeste

Ricorso respinto e confermata sospensione (31 gg) per essersi licenziato senza aver prima reperito nuovo impiego. Preced. attività non era (diventata) inadeguata, nemmeno per motivi di salute. Alternanza turni giorno/notte tipica dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente. Sanzione proporzionata

Erwägungen

E. 1

L'organico era di 8 persone quando ho cominciato a lavorare lì ma per la mole di lavoro che c'è a _____ era già abbastanza al limite. Durante la pandemia sono aumentate esponenzialmente le telefonate e la corrispondenza via email e il reparto del ricevimento non aveva un ufficio prenotazioni ma veniva gestito tutto (back office e front office) dal personale del ricevimento. Nel giro di 3 mesi poi sono andate via 2 colleghe che sono poi sostituite da 2 nuove colleghe ma solo una al 100% e l'altra è stata assunta al 50% al ricevimento e al 50% all'ufficio eventi. Nel frattempo un collega è sceso di percentuale dal 100% all'80% e ci siamo trovati di fatto con un 70% in meno in piena stagione. Alla fine di settembre è andata via un'altra collega che non è stata sostituita fino alla metà di novembre. C'erano dei momenti della giornata che i turni erano ben coperti ma altri in cui si lavorava da soli in un hotel di 130 camere al completo quasi ogni giorno. È poco soprattutto la sera (spesso era fa solo già dalle 19 e fino alle 23) dove ci si trovava a gestire un grosso quantitativo di email e nello stesso momento nuovi arrivi e clienti in casa.

E. 2

I piani di lavoro capisco che non possono essere sempre fissi ma è possibile organizzarli meglio magari facendo una settimana di tutte le mattine e una di tutti i pomeriggi. Io facendo giorno e notte (turnante) su quello ero abbastanza sicuro che i turni non sarebbero cambiati molto, ma in generale c'è un malcontento su come vengono gestiti i piani di lavoro.

E. 3

Su questo punto non mi è piaciuto molto il fatto che le ore supplementari si trasformino in giorni liberi o vacanze. Quando ero al 50% la prima settimana ho in realtà lavorato al 100% ma le ore in più non sono state pagate ma trasformate in liberi. Anche poi per l'inverno mi è stato proposto lo stesso. Come dire "Il contratto è al 50% ma tu dai la disponibilità al 100%" e poi le ore in più si compensano con liberi. Era anche difficile trovare un altro lavoro al 50%. Questa è stata una delle motivazioni più grandi che mi ha spinto ad andare via.

E. 4

Sono stato in hotel un pomeriggio prima di lavorare di notte per imparare alcune mansioni amministrative che avrei dovuto poi fare di notte (elaborazione delle prenotazioni e alcuni mansioni anche contabili, controllo dei sospesi e pagamenti) e quel tempo secondo me avrebbe dovuto essere all'interno del turno di lavoro e non fuori.

E. 5

I compiti amministrativi sono delle mansioni che io svolgevo di notte quando facevo il portiere notturno per 2 notti a settimana ed erano quelle che ho citato al punto 4 e che il portiere notturno non faceva. Quindi io di notte facevo molti più lavori rispetto al collega solo perché lavoravo anche di giorno, invece le mansioni notturne dovrebbero essere le stesse.

E. 6

marzo 2022, il ricorrente si è così espresso al riguardo:

2.7. L■art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L■art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l■art. 61 lett. b LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l■art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell'■entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 20 luglio 2022, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell'■8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.